



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**

ORDINANZA N. 20/2019

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

VISTO: il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

VISTO: il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n° 96";

VISTA: l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 55/2018 datata 31 luglio 2018, relativa alla disciplina della pesca delle vongole "Chamelea Gallina" e dei bibi "Sipunculus Nudus" con draga idraulica nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, ed in particolare l'art. 7 che dispone il divieto di esercitare l'attività di pesca delle vongole e dei bibi nell'area compresa tra il porto di Caorle (foce fiume Livenza) e Porto Baseleghe;

VISTA: la richiesta congiunta dei CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia datata 11.03.2019, in cui si propone di abrogare il predetto art. 7 dell'Ordinanza 55/2018 a partire dal 18.03.2019, in considerazione del buono stato di salute dei banchi naturali di vongola, anche a seguito delle attività di spostamento e risemina effettuate, che necessitano di un breve periodo di ossigenazione da effettuare prima del fermo biologico previsto dal 30 marzo al 30 giugno 2019;

RITENUTO: di non ravvisare motivi ostativi all'accoglimento della predetta richiesta;

ORDINA

Articolo Unico

L'articolo 7 dell'Ordinanza n. 55 datata 31.07.2018, in premessa citata, è abrogato a partire dalle ore 00.01 del giorno 18 marzo 2019.

Venezia, (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative